

Codice DB1006

D.D. 16 dicembre 2009, n. 600

Metanodotto "Allacciamento Dufenergy Piemonte S.r.l. DN 200 (8") 75 bar ubicato nei Comuni di San Michele Mondovi' e Vicoforte in Provincia di Cuneo", presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento Dufenergy Piemonte S.r.l. DN 200 (8") 75 bar ubicato nei Comuni di San Michele Mondovì e Vicoforte in Provincia di Cuneo", così come da istanza presentata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 8 aprile 2009;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l'opera di cui all'oggetto nei Comuni di San Michele Mondovì e Vicoforte in Provincia di Cuneo, in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l'opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse dai soggetti partecipanti nel corso del procedimento, che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta

- 1) la realizzazione del metanodotto dovrà avvenire in osservanza delle leggi e prescrizioni per quanto attiene alla tutela dei preesistenti impianti di RPC (Rete Pubblica di Comunicazione) che prevedono il rilascio del nulla osta alla costruzione, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. del 01/08/2003 n. 259, da parte dell'Ispettorato territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta dopo che Snam Rete Gas S.p.A. avrà presentato la prevista istanza;

Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo

- 2) dovranno essere integralmente rispettati gli impegni di progetto;
- 3) a lavori ultimati, dovrà essere richiesto, con apposito modello PIN3, il sopralluogo di controllo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, allegando la seguente documentazione in originale, prevista dall'All. II al D.M. 04.05.1998, utilizzando unicamente la modulistica ministeriale:
 - Certificazione degli elementi resistenti al fuoco;
 - Certificazione sui materiali classificati ai fini della reazione al fuoco;
 - Dichiarazione di conformità alle vigenti disposizioni di legge degli impianti elettrici, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme, degli impianti di protezione antincendio;
 - dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore relativamente alle attrezzature e componenti degli impianti antincendio;

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Cuneo

- 4) le operazioni di scavo della trincea dovranno avvenire per tratti successivi, avendo l'accortezza di ritombare un tratto di condotta prima di passare al successivo; come indicato nella relazione tecnica, nel caso in cui le scarpate dello scavo manifestassero segni di cedimento, dovranno essere adottate adeguate tecniche di sostegno delle pareti;

- 5) per l'accesso al cantiere dovranno essere utilizzate le piste esistenti, prevedendo eventuali interventi di sistemazione del fondo e di adeguamento delle larghezze; al termine dei lavori la viabilità dovrà essere riportata alla situazione *ante operam* e dovranno essere ripristinate tutte le tracce di cantiere parallele alla condotta;
- 6) la larghezza di occupazione nei tratti boscati con pendenza superiore al 10% non dovrà superare i 12 metri; rispetto alle sezioni tipo di progetto si richiede pertanto di adottare tutti gli accorgimenti tecnici per ridurre di alcuni metri lo spazio necessario, limitando gli effetti del taglio piante su un terreno che verrà a trovarsi improvvisamente scoperto;
- 7) in tutti i tratti ove verranno riscontrate venute di acqua dovranno essere realizzati i drenaggi secondo le modalità indicate in relazione tecnica, con scarico in direzione delle linee naturali di raccolta;
- 8) particolare attenzione dovrà essere prestata al recupero e alla stabilizzazione della scarpata presso il Rio Groglio, che presenta tratti subverticali; in queste sezioni le sistemazioni dovranno procedere secondo le tipologie di progetto, che prevedono muri cellulari in legname, più ordini di cordonate vive e inerbimento;
- 9) per trattenere lo strato superficiale del terreno, gli inerbimenti lungo tutti i tratti di scavo con pendenza superiore al 10% dovranno avvenire con la tecnica dell'idrosemina, o in alternativa il completamento dell'inerbimento semplice dovrà avvenire con posa di georete;
- 10) l'impianto di specie arboree e arbustive dovrà portare ad una disposizione irregolare tipica del bosco naturaliforme, evitando eccessivi schematismi tipici dell'arboricoltura da legno;
- 11) i lavori dovranno essere completati entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione;
- 12) è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti

- 13) le interferenze con gli elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei dovranno rispettare quanto previsto dal d.m. 449/1988 e s.m.i., nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
- 14) i lavori in prossimità delle linee elettriche o degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- 15) qualora si rendesse necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ENEL Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera e comunicati i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;

Rete Ferroviaria Italiana

- 16) prima dell'inizio dei lavori Snam Rete Gas S.p.A. dovrà stipulare una Convenzione a titolo oneroso, che regolerà tempi modi e rapporti fra le parti, con la Rete Ferroviaria Italiana;

Anas S.p.A.

- 17) prima dell'inizio dei lavori Snam Rete Gas S.p.A. dovrà stipulare una concessione a titolo oneroso con la Società Anas S.p.A.;

Comune di San Michele Mondovì

- 18) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà informare il Comune di San Michele Mondovì della data prevista di inizio lavori e della tempistica di esecuzione delle opere autorizzate, in modo da consentire, al Comune, di definire un cronoprogramma per la realizzazione della pavimentazione stradale dell'area P.I.P. in località Piana Torre;
- 19) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà integrare il progetto con disegni esecutivi particolareggiati, profili e sezioni trasversali, in modo da dare un'indicazione precisa dell'ubicazione dell'impianto in corrispondenza delle aree P.I.P. e P.E.C., per le quali il Comune ha previsto il completamento dell'urbanizzazione;
- 20) la fascia di rispetto indicata come "fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.)" non dovrà precludere la regolare esecuzione dei suddetti lavori di urbanizzazione;
- 21) il metanodotto e la relativa fascia di rispetto non dovranno precludere qualsivoglia destinazione futura, anche edificatoria, sulla zona limitrofa all'area ecologica A.C.E.M.;

Comune di Vicoforte

- 22) dovrà essere posta particolare attenzione nella realizzazione dell'attraversamento dell'incrocio fra la via provinciale e la strada statale in quanto quest'area, prossimamente, sarà oggetto di un radicale intervento rivolto alla riorganizzazione del traffico (rotonda e spartitraffico);
- 23) dovrà essere rivisto il posizionamento dello sfiato di cui al punto 12 del progetto presentato, in quanto l'area interessata, corrispondente al mappale 250 del foglio 16 che verrà ceduto al Comune quale impegno del PEC Dr2, sarà utilizzata per la costruzione di una rotatoria stradale e, per tale motivo, dovrà essere portata alla quota della strada previo riempimento di alcuni metri;
- 24) dovrà essere posta attenzione nella realizzazione dell'attraversamento del rio Groglio in modo da evitare restringimenti od ostacoli al deflusso delle acque anche in caso di piene eccezionali;
- 25) in assenza di una precisa indicazione delle aree che saranno occupate dalla rotatoria prevista dal Comune, si invita Snam Rete Gas a realizzare la tubazione "in sicurezza" all'interno dell'area compresa in un raggio di 60 metri circa dal centro dell'incrocio attuale fra la strada provinciale e la strada statale;
- 26) la Regione Piemonte – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte hanno la facoltà di esercitare entro 60 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Vicoforte il potere di annullamento previsto dal Comma 3 dell'art. 159 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto si invita a posticipare dopo tale scadenza le opere riguardanti le porzioni di intervento soggette a tutela ambientale;

Provincia di Cuneo

- 27) prima dell'inizio dei lavori la Provincia di Cuneo dovrà rilasciare una concessione stradale, a Snam Rete Gas, ai fini dell'esecuzione delle opere; le strutture esistenti (opere di sostegno, opere d'arte ecc.) non dovranno subire danni, ammaloramenti, indebolimenti, cedimenti o quant'altro possa causare pericoli di stabilità e/o riduzione di funzionalità delle stesse;
- 28) tutte le opere di percorrenza in sede stradale saranno soggette a Fideiussione Bancaria quantificata in € 5.000,00 rilasciata da una delle Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e s.m.i. oppure Fideiussione Assicurativa, sempre dello stesso importo, emessa da Impresa di Assicurazione di cui all'art. 1 della Legge 10 giugno 1982 n. 348;

A.C.E.M.

- 29) gli scavi di posa della condotta dovranno essere eseguiti al di fuori del perimetro del centro di raccolta rifiuti sito in località Cinzara a San Michele Mondovì, al fine di evitare interruzioni dell'attività del suddetto centro sia in fase di realizzazione dei lavori, sia in caso di eventuali successive manutenzioni del metanodotto;
- 30) in sede di progettazione esecutiva Snam Rete Gas dovrà valutare le modalità di realizzazione del metanodotto tenendo conto che l'attività del centro di raccolta prevede il transito di mezzi pesanti;
- 31) il tracciato del metanodotto dovrà essere adeguatamente evidenziato e segnalato;
- 32) Snam Rete Gas dovrà farsi carico di ogni onere che si renda necessario in conseguenza dell'esecuzione del metanodotto;

Autorità d'Ambito n° 4 Cuneese

- 33) tutte le prescrizioni formulate da ALAC S.p.A. e Mondo Acqua S.p.A. nei rispettivi pareri dovranno essere osservate;
- 34) in fase di realizzazione dell'opera dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni volte ad eliminare ogni potenziale interferenza con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- 35) il metanodotto dovrà essere posato in maniera tale da non pregiudicare gli eventuali futuri interventi di ispezione, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie presenti;
- 36) dovranno essere realizzati tutti i manufatti necessari per legge a mantenere in efficienza le

attuali infrastrutture del S.I.I. qualora attraversate o affiancate;

- 37) gli interventi suddetti dovranno essere compensati nel quadro economico di spesa del progetto in esame alla voce “Opere di compensazione interferenze sottoservizi”;

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

- 38) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni e cautele atte a salvaguardare l'integrità e la continuità del servizio di fornitura;
- 39) l'attraversamento dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi dovrà essere realizzato solamente dopo, aver localizzato con precisione la condotta;
- 40) tra gli estradossi delle due infrastrutture dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 0,60 metri;
- 41) il rivestimento esterno dell'acquedotto non dovrà essere danneggiato;
- 42) dato che l'Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi è catodicamente protetto, nel punto di attraversamento della condotta, sulle due tubazioni, dovrà essere realizzato un collegamento con apposito cavo da addurre ad un posto di misura, al fine di verificare l'equipotenzialità tra le due strutture; Snam Rete Gas, pertanto, dovrà contattare i tecnici dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi al fine di concordare, con almeno 15 giorni di preavviso, la tempistica delle lavorazioni e garantire, al momento dell'esecuzione dei lavori in prossimità dell'acquedotto, la presenza dei tecnici incaricati;

Mondo Acqua S.p.A.

- 43) Prima di procedere ai lavori di scavo sarà onere di Snam Rete Gas S.p.A. individuare l'esatta ubicazione delle reti idriche e fognarie;
- 44) laddove l'intervento proposto interferisca con le reti idriche e fognarie esistenti, sarà onere di Snam Rete Gas S.p.A., rendere compatibili le reti idriche e fognarie con l'interferenza in questione; eventuali modifiche alle reti esistenti dovranno essere concordate preventivamente con la Società Mondo Acqua S.p.A.;
- 45) Snam Rete Gas dovrà posare il metanodotto in modo da evitare sovrapposizioni in caso di parallelismo;

Unione Consorzi Irrigui “Canali Carneroli”

- 46) i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le norme tecniche vigenti e non dovranno essere svolti nel periodo di concessione dell'acqua irrigua (01/06 – 30/09) in quanto trattasi del periodo adibito all'irrigazione delle colture agricole: salvo richiesta scritta motivata all'ente concedente e previo versamento di indennità da stabilirsi in separata sede;
- 47) la nuova condotta del metano dovrà avere un franco di imposta rispetto al Canale Carneroli di almeno metri 2,00 dal fondo di scorrimento del canale stesso;
- 48) ai sensi dell'art. 60 comma 3° dello Statuto dell'Unione Consorzi Irrigui “Canali Carneroli” non è possibile concedere a nessun titolo e neanche in modo precario di occupare con opere in soprassuolo le fasce comprese nei 50 cm laterali al canale (zone necessarie ai lavori di spurgo e manutenzione);
- 49) l'interferenza tra il metanodotto ed il canale dovrà essere segnalata con idonee paline segnaletiche (una per ogni sponda) e con bindella segna-condotta sopra il metanodotto stesso;
- 50) Snam Rete Gas dovrà ripristinare, a propria cura e spese, il Canale Carneroli allo stato ante lavori, dovrà assumersi tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nel tratto interessato dall'interferenza e dovrà, inoltre, autorizzare in via preventiva, senza alcuna preclusione ed in deroga alle distanze/fasce di rispetto del metanodotto, l'Unione Consorzi Irrigui ad eseguire qualsiasi lavoro, intervento od opera sul Canale nel caso di necessità inerenti e conseguenti l'esercizio dell'attività irrigua;
- 51) prima dell'entrata in esercizio del metanodotto dovrà essere obbligatoriamente stipulata una convenzione (registrata e trascritta) tra le parti richiedenti (Snam/Dufenergy o loro aventi causa) e l'Unione Consorzi Irrigui riguardante l'interferenza tra le due opere e contenente prescrizioni in merito alla servitù di condotta, alla durata della concessione e agli obblighi e alle deroghe di cui sopra.

- 52) tutte le spese inerenti e conseguenti le suddette prescrizioni sono a totale carico di Snam Rete Gas;

Settore regionale Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale

- 53) per quanto riguarda gli interventi di ripristino vegetazionale, considerate le caratteristiche dell'area di intervento e le tipologie forestali presenti (secondo le informazioni desumibili dalla Carta Forestale redatta per il Piano Forestale Territoriale per quest'area si deve far riferimento ai "Querceti di roverella") e al fine di effettuare un recupero che tenda a ricostituire cenosi caratterizzate da un buon livello di naturalità, si richiede che, a differenza di quanto previsto da progetto, siano utilizzate le seguenti specie arboree con le relative percentuali di impianto: roverella (*Quercus pubescens*) (50% dei soggetti messi a dimora), carpino (*Carpinus betulus*) (20%), castagno (*Castanea sativa*) (20%) e ciliegio selvatico (*Prunus avium*) (10%), associate ad arbusti, quali coronilla dondolina (*Coronilla emerus*), ligustro (*Ligustrum vulgare*), viburno (*Viburnum lantana*) e biancospino (*Crataegus monogyna*); la roverella dovrà essere impiegata creando piccoli gruppi monospecifici di almeno 6-8 soggetti;
- 54) in corrispondenza dell'attraversamento del rio Groglio, dovranno essere utilizzate specie di salici arbustivi, quali salice rosso (*Salix purpurea*) e salice ripaiolo (*S. eleagnos*), prevedendo eventualmente la creazione di una fascia igrofila ad *Alnus glutinosa* nell'area immediatamente retrostante;
- 55) la messa a dimora di alberi ed arbusti dovrà avvenire omogeneamente su tutta la superficie boscata interferita mantenendo la densità proposta di 2.500 piante/ettaro, di cui almeno 1.500 dovranno essere soggetti appartenenti a specie arboree;
- 56) dovrà essere garantita la manutenzione (e la sostituzione delle fallanze) per un periodo di almeno cinque anni, al termine del quale dovrà essere allontanato e smaltito tutto il materiale non biodegradabile utilizzato;
- 57) le operazioni di scavo dovranno prevedere il preventivo accantonamento e conservazione del materiale di scotico e la ricostituzione delle superfici dovrà essere eseguita ricollocando gli strati terrosi secondo la loro posizione originaria; alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;
- 58) per quanto attiene lo stoccaggio del terreno vegetale, al fine di ridurre per quanto possibile i fenomeni di degradazione delle originarie caratteristiche, i cumuli non dovranno avere un'altezza superiore a 2,5 metri e presentare scarpate troppo acclivi; inoltre, nel caso in cui il materiale dovesse restare accantonato per un periodo superiore a sei mesi, i cumuli dovranno essere prontamente inerbiti;
- 59) si raccomanda che nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali;
- 60) si raccomanda che la progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità esecutive nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), nonché relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito ultimazione dei lavori;
- 61) in merito all'esecuzione dei lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di esecuzione, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;
- 62) Snam Rete Gas dovrà trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale una completa documentazione fotografica in formato digitale delle fasi realizzative dei lavori, dello stato dei luoghi a seguito

dell'intervento e delle fasi di affermazione della vegetazione a seguito delle opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientale;

Direzione regionale Agricoltura

- 63) Snam Rete Gas dovrà ottemperare alle misure di mitigazione e di ripristino ambientale contenute nella "Relazione Paesaggistica" allegata al progetto;
- 64) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà; il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino degli appezzamenti interferiti;
- 65) al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica presente, durante l'esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del rio Groglio attraverso la realizzazione di idonee opere provvisoriale; il cantiere dovrà inoltre essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d'acqua e i tempi delle operazioni in alveo; al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità plano-altimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;
- 66) prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna eventualmente presente; in base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Cuneo e i costi di esecuzione di tali operazioni saranno a carico di Snam Rete Gas;
- 67) durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque e del suolo; a tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali;
- 68) dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- 69) al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde; dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea;
- 70) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Settore regionale Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

- 71) tutte le opere interferenti con i corsi d'acqua interessati dovranno essere realizzate in modo tale da evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso degli alvei interessati dai lavori;
- 72) tutte le opere in progetto (in particolare la condotta dal punto V41 al punto V43 della tav. 08886-PPL-DW-000-155, eventuali fabbricati, recinzioni, ecc.) dovranno essere planimetricamente posizionati ad una distanza, dal ciglio superiore della sponda degli alvei

non inferiore a quella prevista dal Regio Decreto n. 523/1904, art. 96 lett. f);

- 73) l'inserimento dei massi in alveo dovrà essere realizzato in modo tale da evitare la loro asportazione per effetto della corrente;
- 74) l'altezza complessiva delle difese spondali in progetto non dovrà superare la quota del piano campagna della sponda su cui insistono e della sponda opposta;
- 75) tutte le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche precedentemente indicate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;
- 76) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 77) durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 78) non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide senza la preventiva autorizzazione del Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;
- 79) l'eventuale materiale di risulta non potrà essere depositato in alveo o in prossimità dello stesso, con modificazione delle altimetrie dei luoghi o delle sponde;
- 80) Snam Rete Gas dovrà comunicare al Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione Snam Rete Gas dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- 81) il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo di Snam Rete Gas di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;
- 82) Snam Rete Gas dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 83) il Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca del presente parere nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 84) prima dell'inizio dei lavori per tutte le opere occupanti sedime demaniale (attraversamenti del rio Marcanasco e del rio Groglio) dovrà essere richiesta al Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, la relativa concessione all'occupazione del sedime stesso e dovrà essere pagato il conseguente canone di occupazione;
- 85) *Settore regionale Idraulica Forestale e Tutela del Territorio*
- 86) le trasformazioni e modificazioni di uso del suolo, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, necessarie alla realizzazione del metanodotto dovranno essere eseguite nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni formulate da ARPA – Settore Prevenzione del Rischio Geologico della Provincia di Cuneo – e del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Cuneo;
- 87) ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, Snam Rete Gas è

esonerata dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di pubblica utilità, opere o lavori pubblici;

- 88) è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori;
- 89) il termine dei lavori dovrà essere comunicato al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e per conoscenza al Settore regionale Idraulica Forestale e Tutela del Territorio;
- 90) eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti;

Settore regionale Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico

- 91) dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
- 92) i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;
- 93) tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW dovranno essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;
- 94) i programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate; in particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;
- 95) le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovrà essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco della pista;
- 96) dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;
- 97) dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;
- 98) gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti dovranno essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate;
- 99) dovranno essere concordati, con i Comuni di San Michele Mondovì e Vicoforte, i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità;
- 100) tutte le fasi di cantiere dovranno essere condotte seguendo le modalità indicate nella valutazione di impatto acustico, allegata alla documentazione presentata, che dimostra un sostanziale rispetto dei limiti di zona in corrispondenza dei ricettori;

ARPA Piemonte

Prevenzione del Rischio Geologico:

- 101) Si raccomanda di prestare particolare attenzione all'apertura dell'area di passaggio nei versanti ripidi (indicativamente lungo tutto il versante boscato ad esposizione settentrionale e nel tratto fra la Cappella del Buon Gesù e C. Persenda) provvedendo al sostegno provvisorio delle scarpate di scavo e di riporto, come del resto già previsto, al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni franosi nelle coperture detritiche e nelle rocce tenere del substrato;

Ripristino vegetazionale:

- 102) per diversificare gli habitat presenti, si ritiene opportuno creare, indicativamente ogni 250 metri per una lunghezza di 30-50 metri, mantenendo le diversità previste (ovvero 2500

soggetti/ettaro) arbusteti con funzione ecotonale caratterizzati da specie mantellari quali *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Cornus sanguinea*, *Rhamnus catharticus*;

Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

- 103) per le caratteristiche delle opere e le conoscenze acquisite sull'area e sul territorio in cui ricade l'intervento dovrà essere prevista un'assistenza in corso d'opera nelle zone sottoposte a movimenti di terra, anche minimi, con l'ausilio di operatori tecnici specializzati sotto il controllo della Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie e senza oneri per la suddetta Soprintendenza, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di rinvenimenti occasionali ed evitare danneggiamenti ai manufatti ai sensi del codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004;
- 104) in caso di rinvenimenti, Snam Rete Gas dovrà procedere ad un'indagine esaustiva dei depositi archeologici, prevedendo anche eventuali variazioni del tracciato e, in ottemperanza al D.Lgs 163/2006, art. 96, anche ad analisi di vario genere (polliniche, antropologiche, pedologiche, ecc.) finalizzate alla più completa conoscenza dei resti archeologici individuati, secondo quanto riterrà opportuno la Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie;
- 105) Snam Rete Gas dovrà dare esplicite formali istruzioni alla D.L. affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 42/2004 in caso di rinvenimenti, anche dubbi, con particolare riguardo all'immediata segnalazione alla Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario della suddetta Soprintendenza;

Settore Programmazione Operativa

- 106) i Comuni di San Michele Mondovì e Vicoforte dovranno adeguare gli strumenti urbanistici con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine della apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa; dovranno inoltre trasmettere copia degli aggiornamenti cartografici dei piani urbanistici al Settore regionale Programmazione Operativa;

Settore regionale Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici

in materia di Usi Civici:

- 107) per il Comune di Vicoforte, risultano agli atti due Decreti Commissariali di inesistenza di usi civici datati 19.09.1934 e 12.05.1939;
- 108) il Comune di San Michele Mondovì dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede Comunale nonché il "Commissariato Usi Civici Piemonte – Valle d'Aosta e Liguria", l'esistenza o meno del vincolo di Uso Civico sui terreni interessati dall'opera e che saranno occupati e/o asserviti;
- 109) qualora, al termine dei predetti accertamenti, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, il Comune di San Michele Mondovì dovrà presentare all'Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa, come previsto dalla L. 1766/1927 e s.m.i.; infatti l'"Uso Civico" è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme di legge, risulta inficiato da nullità assoluta;

in materia espropriativa:

- 110) qualora, prima dell'inizio dei lavori, il Comune di San Michele Mondovì non abbia ancora adempiuto a quanto sopraesposto in materia di Usi Civici, la Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio non potrà rilasciare il richiesto provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

- 111) Snam Rete Gas, dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Settore regionale Politiche Energetiche, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte;
- 112) tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da presentare al Settore regionale Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici;
- 113) l'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù presentata da Snam Rete Gas dovrà indicare nel dettaglio (con riferimento al Decreto Ministero dell'Interno 24.11.1984, nonché al Decreto Ministero Sviluppo Economico 17.04.2008): la fascia di asservimento, quella di occupazione, la profondità effettiva di posa della tubazione rispetto al piano di campagna e la distanza minima dalla medesima di future canalizzazioni sotterranee e/o fabbricati;

Inoltre, si prescrive quanto segue:

- di subordinare l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere e indicati negli allegati al progetto approvato;
- di stabilire che Snam Rete Gas S.p.A., prima di iniziare la fase di cantiere, dovrà prendere contatti con i gestori della rete irrigua, anche ai fini della definizione della tempistica dei lavori, nonché nei casi di eventuali interferenze con canali del demanio regionale;
- di dare atto che l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- di dare atto che la Società è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- di stabilire che, prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione – Settore Politiche Energetiche e ai Comuni di San Michele Mondovì e Vicoforte, mentre dovrà inviare gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti alle società proprietarie delle opere interferite;
- di stabilire che Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere;
- di dare atto che ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo atto e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'albo pretorio dei Comuni di

San Michele Mondovì e Vicoforte, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. Ai proprietari sarà contestualmente comunicato che potranno fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del d.p.g.r. 8/R/2002.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Roberto Quaglia